

Costo della manodopera: ANAC (Delibera 26/2026) conferma che il ribasso si applica sull'intero importo di gara

17 Febbraio 2026

Con la **Delibera n. 26 del 28 gennaio 2026**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** torna sul tema della corretta applicazione dell'**art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023**, chiarendo che **il ribasso percentuale offerto in gara deve essere calcolato sull'intero importo a base d'asta, comprensivo dei costi della manodopera**.

La pronuncia riguarda una procedura del **Comune di Messina**, relativa all'affidamento di servizi veterinari per 36 mesi, nella quale era stato previsto che i costi della manodopera fossero indicati separatamente e qualificati come "non ribassabili".

Il nodo interpretativo

Il contrasto nasce dalla formulazione dell'art. 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, che da un lato stabilisce che i costi della manodopera sono "scorporati", dall'altro consente all'operatore di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Secondo l'orientamento inclusivo, condiviso da ANAC e dal Consiglio di Stato, la manodopera deve essere indicata separatamente, ma continua a far parte dell'importo su cui si applica il ribasso percentuale.

Il principio affermato da ANAC

La **Delibera n. 26/2026** ribadisce che:

- l'importo a base di gara resta unitario e comprensivo di tutte le componenti di costo;
- la separazione dei costi della manodopera ha finalità di trasparenza e controllo, non di esclusione dal ribasso;
- un'offerta che applichi il ribasso su una base diversa da quella prevista dalla lex specialis è indeterminata e non comparabile.

La tutela della manodopera si realizza non sottraendo i costi al ribasso in via assoluta, ma imponendo:

- il rispetto dei livelli retributivi del CCNL applicato;
- la dimostrazione che eventuali scostamenti derivino da efficienza organizzativa e non da dumping salariale.

Il caso concreto (Comune di Messina)

Nel caso esaminato:

- la lex specialis prevedeva espressamente che il ribasso fosse calcolato sull'importo comprensivo della manodopera;
- l'aggiudicatario sosteneva invece che il ribasso dovesse applicarsi all'importo decurtato dei costi del personale;
- ANAC ha ritenuto corretto l'operato della stazione appaltante, confermando l'impostazione inclusiva.

Per le imprese di costruzione e gli operatori economici:

- il ribasso va formulato sull'importo complessivo a base di gara;
- l'indicazione separata dei costi della manodopera è obbligatoria ma non modifica la base di calcolo;
- eventuali offerte costruite su parametri diversi rischiano l'esclusione per indeterminatezza;
- resta centrale la corretta giustificazione di eventuali costi della manodopera inferiori a quelli stimati.

La questione, pur autorevolmente affrontata da ANAC e Consiglio di Stato, presenta ancora orientamenti difformi in alcune pronunce di primo grado, rendendo il tema di particolare attenzione per stazioni appaltanti e operatori.

Allegati

[ANAC_26_2026](#)

[Apri](#)



-



-



-



-